

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del Direttore Generale dott.ing. Bruno Bolognino, nato a Cerano l'11/4/1944,

PREMESSO CHE

- con scrittura privata 5/5/1992, registrata a Novara l'8/5/1992 al n. 2630 atti privati, scaduta in data 28 febbraio 2009, l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha rilasciato al Comune di Caltignaga la concessione per conservare la percorrenza (m 170) con tubazione in polietilene (diametro mm 160) per il collegamento acquedottistico tra la strada comunale Sologno – Caltignaga e la S.S. n.229, con tubazione posta lungo la strada alzaia in sponda sinistra del D.A.N., il tutto in Comune di Caltignaga

PRENDE ATTO

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi – che che il COMUNE DI CALTIGNAGA, cod.fisc./partita IVA n. 00304840036, legalmente rappresentato dal suo responsabile area tecnica arch. DEPAOLI Giampietro, nato a Galliate il 4/11/1962, autorizzato con deliberazione

n.     del     ,

divenuta esecutiva ai sensi di legge,

intende conservare le opere di cui alle premesse.

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate, rispettivamente, "Associazione" e "Comune", danno atto che le opere e l'occupazione di cui sopra dovranno essere conservate ed esercitate sotto l'osservanza delle seguenti

CONDIZIONI

1) Nessuna modifica potrà essere apportata dal Comune alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture concesse, che sono state progettate calcolate e realizzate a cura e spese del Comune.

Lo stesso assicura di aver provveduto direttamente a richiedere le autorizzazioni e ad espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie (denuncia al competente Ufficio Regionale per le opere in c.a. ecc.), sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

2) Farà carico al Comune l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione per mezzo di Ditta specializzata e a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere concesse, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede.

Il Comune dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare per la buona conservazione delle opere.

3) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione, anche senza costituire in mora il Comune, avrà diritto di provvedere essa stessa, sia direttamente che a mezzo di Impresa, a quanto prescritto nella concessione a spese del Comune medesimo, il quale dovrà rimborsare l'importo nel termine di giorni 90 dalla sua notificazione.

4) Il Comune sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione ed i terzi di qualunque danno possa essere causato dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle

opere concesse e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime e ai beni del Comune eventualmente posti sull'area medesima.

Al Comune farà pure carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Comune dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

5) Il Comune non potrà immettere scarichi di sorta nei cavi di pertinenza dell'Associazione senza la formale autorizzazione dell'Amministrazione competente e dell'Associazione stessa.

6) La presente concessione - che si dichiara fatta a titolo precario - è accordata per anni 19 e mesi 10 e ha decorrenza dal 1° marzo 2009 e scadenza al 31 dicembre 2028; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso della proprietà demaniale, riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

6) Qualora la concessione non venga rinnovata alla scadenza e altresì nel caso di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Comune sia per revoca da parte dell'Associazione, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere al Comune stesso di provvedere, a sue cura e spese, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al ripristino a regola d'arte della proprietà demaniale.

7) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli



eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il Comune dovesse cedere ad altro Ente la titolarità o la gestione della strada di cui trattasi e delle opere oggetto della presente concessione, avrà l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'Ente subentrante non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

8) Il Comune è tenuto a versare all'Associazione per ciascun anno di durata della concessione e a valere dal 1° gennaio 2011, il canone di euro 540,60 (cinquecentoquaranta/60) maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

Tale canone verrà automaticamente adeguato ogni anno, a partire dallo stesso 1° gennaio 2011, in base alle variazioni percentuali che saranno riscontrate nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto Istituto per il mese di dicembre 2009.

Per il periodo dal 1/3/2009 al 31/12/2010 si dà atto dell'avvenuto pagamento dei canoni dovuti (euro 196,00).

9) Il pagamento dell'importo annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato in via anticipata, non oltre il 31 marzo di ciascun anno presso la sede dell'Associazione (Novara - via Negroni n.7) oppure mediante il versamento sul c/c n. IBAN IT61Z056081010000000001310 in essere presso la Banca Popolare di Novara - Filiale di Novara - o sul c/c postale n. 16606287 a favore dell'Associazione stessa. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale importo annuo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Comune, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora

- pari al 2,50% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;

- pari al 3% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;

- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopraccitata indennità di mora) nella misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull'avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull'avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest'ultimo avviso - la data dell'effettivo pagamento all'Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello stesso anno, l'Associazione avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di revocare la concessione e il Comune dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato della proprietà demaniale, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Comune di corrispondere all'Associazione il canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, ovviamente con l'aggravio delle suddette indennità di mora e di ritardato pagamento.

10) Sono a carico del Comune le spese di stipulazione del presente atto, quelle per le eventuali registrazione e trascrizione dello stesso e altresì quelle per le copie autentiche occorrenti.

Fa carico inoltre al Comune l'onere di provvedere all'eventuale

regolarizzazione tributaria, anche se dipendente da leggi future.

Resta pertanto inteso che eventuali penalità derivanti dall'inosservanza dei pagamenti di cui sopra saranno interamente a carico del Comune stesso.

11) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 n. 165.

Agli effetti della registrazione fiscale, alla presente concessione, in quanto interessante beni demaniali, si rende applicabile l'art. 5 - punto 2 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

12) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto .

13) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Comune elegge il proprio domicilio legale in Frascaolo, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Bruno Bolognino)

COMUNE DI CALTIGNAGA

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(arch. Giampietro Depaoli)